



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 27 novembre 2014 n.194

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 28, comma 6, della Legge 12 febbraio 1998 n.21;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.81 adottata nella seduta del 21 ottobre 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

SPERIMENTAZIONE DI PLURILINGUISMO NELLE SCUOLE SAMMARINESI

Art. 1 *(Finalità)*

1. A partire dall'anno scolastico 2014 - 2015 viene attivata in tutte le scuole sammarinesi una sperimentazione triennale di plurilinguismo al fine di creare un ambiente di apprendimento multilingue.
2. Scopo della sperimentazione è caratterizzare ogni segmento della scuola sammarinese come un ambiente di apprendimento multilingue, in cui l'italiano e l'inglese svolgono ruoli veicolari nel curriculum ma che può comprendere la presenza di altre lingue, sia introdotte attraverso una progettazione curricolare, sia portate da persone provenienti da altri Paesi, capace di promuovere il plurilinguismo negli apprendenti e formare una società multilingue e una cittadinanza plurilingue.

Art.2 *(Comitato scientifico)*

1. Viene istituito il Comitato scientifico del plurilinguismo per tutta la durata della sperimentazione, così composto:
 - a) Esperto nominato dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione con funzioni di Coordinatore;
 - b) Direttore del Dipartimento Istruzione;
 - c) Dirigenti Scolastici;
 - d) Consulente scientifico individuati dal Coordinamento Didattico in accordo con la Segreteria di Stato per l'Istruzione.
2. Il Comitato scientifico ha il compito di:
 - a) Coordinare la sperimentazione;
 - b) Organizzare e coordinare la formazione degli insegnanti;
 - c) Fornire consulenza alle scuole e agli insegnanti;
 - d) Monitorare la sperimentazione;
 - e) Promuovere azioni di sensibilizzazione nella popolazione.

Art.3
(Modalità)

1. L'attività scolastica in ambiente multilingue viene svolta con un'alternanza delle lingue presenti. L'alternanza può essere realizzata in termini di:

- a) Macro-alternanza e micro-alternanza, con dimensioni temporali, più ampie o ridotte, di passaggio da una lingua all'altra;
- b) Alternanza programmata dagli insegnanti e alternanza spontanea dettata dalle scelte comunicative dei partecipanti.

Ciascuna di queste forme di alternanza può essere declinata in base alla specificità della fascia di età interessata e il tipo di ambiente di apprendimento.

2. Possono essere stabilite forme di abbinamento totale o parziale fra le lingue, Italiano, Inglese o altre, e le attività condotte, i contenuti trattati e le materie e discipline studiate.

3. Le scelte relative agli abbinamenti possibili devono essere condivise a livello di Consiglio di Classe.

Art.4
(Formazione)

1. La formazione dei docenti plurilingui prevede lo sviluppo di competenze trasversali che caratterizzano una figura professionale capace di utilizzare due o più lingue veicolari per l'insegnamento in particolari ambienti di apprendimento quali:

- a) Competenze conoscitive relative all'apprendimento linguistico, al rapporto fra linguaggio e apprendimento e ai contenuti veicolati;
- b) Competenze comunicative certificate relative ai livelli B1, B2 e C1 del QCER in base all'ambiente di apprendimento di riferimento e all'uso di linguaggi corporei e visivi a sostegno della comprensione delle lingue veicolari usate;
- c) Competenze metodologico-operative relative alla programmazione di percorsi e la pianificazione e gestione di lezioni coerenti con le lingue veicolari usate;
- d) Competenze relazionali relative alla riflessione sul proprio operato in un'ottica di ricerca-azione e alla co-costruzione dell'ambiente multilingue e della competenza plurilingue con i propri studenti e colleghi.

2. La formazione può prevedere:

- a) Formazione in servizio durante l'anno scolastico;
- b) Summer school nei mesi di giugno/settembre con lezioni su tematiche relative alle competenze previste dal profilo e workshop di approfondimento delle tematiche;
- c) Tirocini all'estero con osservazione diretta nelle scuola e/o a distanza tramite e-learning e discussione di gruppo delle osservazioni fatte;
- d) Valutazione finale di elaborazione di un progetto plurilingue e discussione del progetto.

Art.5
(Asili Nido e Scuola dell'Infanzia)

1. Nel segmento 0 - 5 anni (Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia) tutte le lingue possono essere scelte quali veicoli per la conduzione di un numero crescente di routine quotidiane e di attività strutturate con una spontanea diffusione da parte dei bambini all'interno del gioco libero senza richieste dirette di produzione.

2. La direzione deve assicurarsi che, durante l'anno scolastico, ogni bambino abbia partecipato ad almeno 30 ore di attività in ambiente multilingue.

Art.6
(Scuola Elementare e Scuola Media Inferiore)

1. Nel segmento 6 - 13 anni (Scuola Elementare e Scuola Media) è previsto un uso veicolare

delle lingue all'interno di progetti che coinvolgono altri linguaggi (corporeo, visivo, sonoro) oppure tematiche trasversali come l'educazione ambientale, alla cittadinanza, ecc. Sono inoltre possibili abbinamenti fra lingue e materie, come quelle scientifico-tecnologiche, matematiche o geo-storico-sociali.

2. La programmazione deve prevedere, durante gli anni, una graduale estensione del plurilinguismo attraverso l'intero curriculum, in modo da realizzare un rapporto stretto fra tutte le lingue e i contenuti previsti. Questo rapporto si costruisce all'interno del curriculum, di un progetto didattico oppure di una singola materia in base all'alternanza linguistica programmata.

3. La direzione deve assicurarsi che, durante l'anno scolastico, ogni classe abbia partecipato ad almeno 30 ore di attività in ambiente multilingue.

Art.7

(Scuola Secondaria Superiore)

1. Nel segmento 14 - 18 anni (Scuola Secondaria) deve proseguire l'abbinamento fra lingue, assi culturali e singole discipline fino a raggiungere, nel corso del quinquennio, un'alternanza linguistica che coinvolge tutti gli assi culturali e tutte le discipline.

2. La direzione deve assicurarsi che, durante l'anno scolastico, ogni classe abbia partecipato ad almeno 30 ore di attività in ambiente multilingue.

3. Nei vari percorsi liceali, a partire dal terzo anno viene promosso l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, prevista nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area integrativa o elettiva.

4. A partire dal quarto anno di Liceo Linguistico viene promosso l'insegnamento di una seconda disciplina in una lingua straniera diversa da quella prevista per la disciplina di cui al comma 3.

Art.8

(Classi sperimentali bilingui)

1. La Scuola dell'Infanzia e la Scuola Elementare hanno la facoltà di attivare sezioni e classi sperimentali con un bilinguismo italiano – inglese che proseguono per l'intero ciclo scolastico.

2. Tali sezioni e classi adottano il curriculum standard, rafforzato dall'utilizzo della lingua inglese nell'insegnamento di alcune discipline e in tutte le attività scolastiche, educative e ricreative.

3. Le modalità di progressiva implementazione del bilinguismo sono individuate dal Comitato scientifico.

Art.9

(Monitoraggio della sperimentazione)

1. Durante la sperimentazione nonché al termine del triennio il Comitato scientifico del plurilinguismo è tenuto a monitorare i progressi della sperimentazione.

2. Al termine del triennio il Comitato opera una verifica complessiva della sperimentazione e della caratterizzazione del sistema scolastico, individuando eventuali azioni necessarie per i trienni successivi.

Art.10

(Esperienze di studio di studenti all'estero)

1. Le esperienze di studio compiute all'estero dagli alunni, per periodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono concludere prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza, e pertanto non vanno computate come periodi di assenza dalla frequenza scolastica, solamente se sono accompagnate da un Contratto Formativo, concordato e sottoscritto prima della partenza, da il Dirigente Scolastico, la famiglia e lo studente.

2. Il Contratto Formativo viene predisposto dal Consiglio di Classe competente e deve

contemplare:

- a) le modalità di interazione tra l'istituto sammarinese di provenienza e l'istituto ospitante estero (ad esempio, via telematica tramite il docente tutor designato dal Consiglio di classe in cui è inserito l'alunno e un referente dell'istituto ospitante);
- b) gli obiettivi specifici da conseguire;
- c) la classe in cui l'alunno viene inserito;
- d) le eventuali attività speciali e modalità di valutazione dell'alunno nella scuola ospitante.

3. Nella predisposizione del Contratto Formativo, il Consiglio di Classe delinea un percorso essenziale di studio focalizzato sui contenuti fondamentali, utili per la frequenza dell'anno successivo, senza richiedere allo studente l'intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata per la classe, particolarmente per quelle discipline che non sono comprese nel piano di studi dell'istituto ospitante.

4. Nel caso di studenti con "giudizio sospeso" in qualche materia, la partenza per il soggiorno di studio è vincolata all'esito positivo dello scrutinio finale.

5. Al termine degli studi all'estero, il Consiglio di Classe competente, visto gli esiti e le valutazioni trasmessi dalla scuola estera ed il risultato di un eventuale colloquio integrativo, procede alla formulazione del giudizio, intermedio o di fine anno, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi fissati nel Contratto Formativo.

Art.11

(Esperienze di studio di studenti provenienti dall'estero)

1. Le scuole sammarinesi possono accogliere studenti provenienti dall'estero per esperienze di studio, per periodi non superiori ad un anno scolastico solo se l'alunno:

- a) può ottenere un permesso di soggiorno per motivi di studio;
- b) se minorenne, viene individuato almeno un adulto avente residenza sammarinese con compiti di tutore e di interfaccia con la famiglia dell'alunno stesso;
- c) è sostenuto da un protocollo di accoglienza;
- d) ha una forma assicurativa che copre le spese mediche e ricoveri ospedalieri nonché i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per danni e relativi oneri legali;
- e) viene inserito in una classe con un numero di alunni inferiore al massimo consentito.

2. Il protocollo di accoglienza, concordato fra la scuola ospitante e la scuola di provenienza sulla base dei relativi ordinamenti, delle modalità di valutazione, del piano di studi e delle eventuali necessità specifiche dell'alunno, deve indicare la classe in cui l'alunno viene inserito.

3. Al termine del soggiorno di studio, la scuola ospitante rilascia un attestato di frequenza e una certificazione delle competenze acquisite dall'alunno.

Art.12

(Scambio di docenti con scuole estere)

1. Il Dipartimento Istruzione può stilare accordi di collaborazione con analoghi organismi di altre nazioni oppure con singole scuole estere al fine di permettere lo scambio, per periodi definiti, di docenti, sia in ruolo sia incaricati.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono redatti sulla base della equa ripartizione fra gli organismi firmatari degli oneri e dei benefici.

3. Il periodo di servizio svolto dai docenti coinvolti in tali accordi di collaborazione viene equiparato al servizio nelle scuole sammarinesi.

4. L'insegnante di ruolo che partecipa a tali programmi conserva la titolarità del posto di ruolo ed ogni altro diritto presente e futuro ad esso collegato.

Art.13

(Comunità sammarinesi all'estero)

1. Gli scambi di studenti e docenti di cui agli articoli 10, 11 e 12, che nascono dalla

collaborazione con Comunità di Sammarinesi Residenti all'Estero vengono attivati in linea prioritaria rispetto ad altri progetti.

Art.14

(Competenze linguistiche nella formazione continua)

1. Al fine di sviluppare le competenze linguistiche nell'intera popolazione il Dipartimento Istruzione organizza periodicamente corsi di lingua extrascolastici per studenti e per adulti.

Art.15

(Finanziamento)

1. Le spese relative all'applicazione del presente decreto delegato vengono imputate sul capitolo 1-6-4880 "Iniziative di rafforzamento dei linguaggi veicolari nell'educazione" di cui all'articolo 71 della Legge 20 dicembre 2013 n.174.

Art.16

(Norme di coordinamento)

1. Le disposizioni previste agli articoli 5, 6, 7 e 8 trovano piena applicazione a partire dall'anno scolastico 2015/2016.

2. Nell'anno scolastico 2014/2015 le direzioni possono attivare sperimentazioni di plurilinguismo nelle classi sulla base delle disponibilità e delle professionalità dei relativi insegnanti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 27 novembre 2014/1714 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Carlo Venturini